



COMUNE DI AREZZO

Servizio Governo del Territorio

Settore Pianificazione Urbanistica

CATASTO INCENDI
2023



CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI
SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL
FUOCO

RELAZIONE TECNICA

PRATICA N. U_60_2023

Relazione e certificazione
Responsabile del procedimento

ID:

Approvazione:

DCC. N. ... del ...

Indice generale

1 . Premesse	2
2 . Riferimenti normativi e regolamentari	3
2.1 . Riferimenti normativi – definizioni, disposizioni e vincoli.....	3
3 . Catasto incendi	6
3.1 . Metodologia di lavoro – rilievo delle aree percorse dal fuoco.....	6
3.2 . Catasto incendi – verifica delle aree percorse dal fuoco.....	7
3.3 . Catasto incendi – redazione.....	7
3.4 . Catasto incendi – elaborati costitutivi.....	7
3.5 . Catasto incendi – aspetti procedurali.....	8
3.6 . Catasto Incendi – vincoli.....	8
3.7 . Catasto Incendi – aggiornamento.....	10
Accertamento e certificazione di conformità del Responsabile del Procedimento	11

1 . PREMESSE

Secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” e dalla L.R. 21.3.2000 n° 39 “*Legge Forestale*” la Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB (Piano Operativo AntIncendi Boschivi).

Il piano regionale definisce l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco¹.

Nell'ambito della pianificazione AIB tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi: in particolare i comuni hanno il compito di censire su apposito catasto, aggiornato annualmente, le aree percorse dal fuoco, fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76, commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/00.

La presente relazione costituisce relazione illustrativa dei criteri con cui è redatto il CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO (di seguito Catasto Incendi).

¹ Con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 23 aprile 2019, n. 564 è stato approvato, ai sensi dell'art. 74 della l.r. 39/2000, il nuovo Piano AIB 2019-2021 con valenza triennale.

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO

2 . RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

2.1 . RIFERIMENTI NORMATIVI – DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI E VINCOLI

Il riferimento normativo fondamentale per la costituzione del Catasto incendi è rappresentato dalla L.R. 39/2000 “*Legge Forestale*” di cui si riportano di seguito alcuni estratti:

“Art. 3 - *Definizioni*

1. *Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.*

2. *Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.*

3. *Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.*

4. *Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.*

5. *Non sono considerati bosco:*

a) *i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;*

b) *gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;*

c) *le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.*

...omissis...

Art. 69 - Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).

Art. 75 bis - Catasto delle aree percorse dal fuoco

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

...omissis...

Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Il regolamento forestale definisce:

a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;

b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;

b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b)

...omissis...

3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”

3 . CATASTO INCENDI

3.1 . METODOLOGIA DI LAVORO – RILIEVO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Come previsto all'art.75 bis della L.R. 39/2000, le aree interessate dagli incendi boschivi sono rilevate in prima istanza dal Corpo Forestale dello Stato (ora Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri) attraverso la redazione di specifica scheda contenente diverse informazioni tra cui la descrizione temporale dell'evento, la località, la superficie colpita e le particelle catastali interessate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha istituito inoltre un apposito portale, il Sistema Informativo della Montagna (SIM), sui cui vengono inseriti i dati geometrici e le altre informazioni relative ai rilievi e alle perimetrazioni eseguite a cui l'Amministrazione comunale è stata autorizzata ad accedere.

Il Catasto Incendi del Comune di Arezzo (anni 2003 - 2022) è predisposto dal Servizio Governo del Territorio sulla base dei dati trasmessi dal Comando forestale: in merito si fa presente che la maggior parte dei rilievi, vale a dire quelli dal 2005 in poi, sono stati forniti su supporto .shp mentre, per gli anni 2003-2004, su supporto cartaceo (schede AIB-FN) ed elaborati dall'Ufficio sulla base dei dati disponibili.

La L.R. 39/2000 (art. 75) impone che i rilievi delle aree percorse da incendio siano utilizzati dal Comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici e che nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune (art. 76) sia espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5 del medesimo articolo di legge.

Il Catasto Incendi in adozione comprende le aree percorse dal fuoco a partire dal 2003 al 2022.

3.2 . CATASTO INCENDI – VERIFICA DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Le perimetrazioni delle aree percorse da fuoco riportate all'interno del Catasto Incendi sono state verificate interpolandole con le altre banche dati a disposizione del Servizio Governo del Territorio (in particolare: catasto, immagini aeree, ortofotocarta, carta regionale tecnica).

3.3 . CATASTO INCENDI – REDAZIONE

Il Catasto incendi censisce i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

Per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative agli incendi verificatisi nel territorio comunale e per la gestione del relativo catasto il Comune ha fatto ricorso ad un software applicativo che opera direttamente sul Sistema Informativo Comunale (S.I.T.). Grazie alla struttura del S.I.T. è stato possibile interpolare le geometrie delle aree assoggettate a vincolo con le altre banche dati presenti sul S.I.T. stesso (disciplina urbanistica, banca dati catastale, ecc.), permettendone la consultazione web in modo interattivo.

Le informazioni sono confluite in un foglio elettronico riportante:

- Dati generali dell'incendio estratti dal portale S.I.M. e, per gli anni 2003/2004, dalle schede AIB-FN inviate dal Corpo Forestale dello Stato;
- Scadenario dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 76 L.R. n.39/2000;
- Elenco particelle catastali interessate dagli incendi.

Il foglio elettronico è collegato ad un progetto QGIS che contiene la rappresentazione georeferita delle aree percorse dal fuoco.

Si fa presente che all'interno del Catasto Incendi sono confluite solo le zone percorse dal fuoco che hanno interessato le aree boscate o i pascoli percorsi dal fuoco entro i 50 metri dal bosco. L'Ufficio, tenuto conto della natura e dello scopo del Catasto Incendi, ha inoltre ritenuto opportuno non segnalare le aree, anche quando individuate come area boscata, classificate quali "Strade" in quanto, per la natura degli interventi che possono ospitare, non interessate dai vincoli stabiliti all'art. 76 della L.R. 39/2000 ed all'art. 10 della L. 353/2000.

3.4 . CATASTO INCENDI – ELABORATI COSTITUTIVI

La documentazione costituente il Catasto Incendi è composta dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Elenco Particellare: elenco catastale, distinto per foglio e particella, delle aree boscate e pascolive percorse dal fuoco con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4,5,7, della Legge forestale della Regione Toscana 39/2000. Si precisa che i dati catastali identificativi dell'area percorsa dal fuoco sono quelli risalenti al rilievo effettuato dal Corpo Forestale dello Stato: in apposito campo (particella aggiornata al

31 maggio 2023) è inoltre riportato l'identificativo della particella al momento della redazione del catasto incendi. Relativamente alla particella n. 342 del foglio 31 sezione A - individuata in relazione alla scheda incendio 7/2009 (data incendio 27/08/2009) - si fa presente che la numerazione è stata desunta direttamente dalla sovrapposizione dello .shp fornito dal Comando forestale con le planimetrie catastali ufficiali dal momento che l'identificativo inserito all'interno della scheda (particella n. 5.000 del foglio 31 sezione A) risulta inesistente.

3) Allegato cartografico: allegato contenente gli estratti cartografici, redatti su base catastale, relativi alla perimetrazione delle aree boscate e pascolive percorse dal fuoco.

3.5 . CATASTO INCENDI – ASPETTI PROCEDURALI

Ai sensi della L.R. 39/2000 successivamente alla sua redazione:

a) l'elenco dei terreni da inserire nel Catasto Incendi sarà esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale. All'esposizione dell'elenco sarà data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni;

b) decorsi trenta giorni l'Ufficio valuterà le osservazioni pervenute;

c) il Catasto Incendi sarà approvato, entro i successivi sessanta giorni, dalla Giunta Comunale;

d) successivamente all'approvazione gli elaborati costituenti il Catasto Incendi saranno trasmessi alla Giunta Regionale con le modalità definite dal piano AIB.

A termine della procedura il Catasto Incendi, in conformità con la normativa vigente, definirà divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture.

VAS	NON NECESSITA LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS in quanto non si tratta di di piano o programma ma di semplice censimento delle aree percorse dal fuoco:
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	Ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 " <i>Legge Forestale</i> " l'elenco dei terreni da inserire nel Catasto Incendi sarà esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale. All'esposizione dell'elenco sarà data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni.

3.6 . CATASTO INCENDI – VINCOLI

Le disposizioni ed i divieti che operano sulle aree censite nel catasto incendi sono stabilite all'art. 76 della L.R. 39/2000 ed all'art. 10 della L. 353/2000 come di seguito riassunti:

Vincoli ventennali (20 anni)

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i. sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, è vietata per un periodo di venti anni la realizzazione di edifici, di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio.

Vincoli quindicennali (15 anni)

Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita unicamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e di immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell'atto. Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. 39/2000 sia nei boschi percorsi dal fuoco che entro la fascia di cinquanta metri da tali boschi nei soli pascoli percorsi dal fuoco, è vietata per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura. Sono fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio,

Vincoli decennali (10 anni)

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano già stati rilasciati titoli autorizzativi comunali in data precedente all'incendio sulla base di strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tali aree inoltre, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco, è fatto inoltre divieto di pascolo e di caccia per dieci anni. Infine, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. 39/2000 nei boschi percorsi dal fuoco è vietato, per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

Vincoli quinquennali (5 anni)

Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. 39/2000 nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia

superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

3.7 . CATASTO INCENDI – AGGIORNAMENTO

Il comune di Arezzo procederà, entro il 31 maggio di ogni anno, a censire gli incendi verificatisi nell'annualità precedente e ad aggiornare il catasto incendi provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/2000 allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

*Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Servizio
Governo del Territorio*

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Paolo Frescucci in qualità di responsabile del procedimento di redazione del **CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - PRATICA N. U_60_2023**

Viste le risultanze dell'iter istruttorio descritto nella relazione allegata,

DATO ATTO

- della documentazione redatta dal Servizio Governo del Territorio;

ACCERTATO

- il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di incendi boschivi ed in particolare la L. 21.11.2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" e la L.R. 21.3.2000 n° 39 "*Legge Forestale*";

- il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di valutazione ambientale strategica ed in particolare la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e la Legge R.T. n.10/2010;

ATTESTA E CERTIFICA

che il procedimento si sta svolgendo nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Servizio
Governo del Territorio

COMUNE DI AREZZO
